

**Legge federale  
sulle indennità di perdita di guadagno  
per chi presta servizio e in caso di maternità  
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno)  
(LIPG)<sup>1</sup>**

del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2017)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 59 capoverso 4<sup>2</sup>, 61 capoverso 4<sup>3</sup>, 116 capoversi 3 e 4, 122<sup>4</sup> e 123<sup>5</sup> della Costituzione federale<sup>6</sup> (Cost.);<sup>7</sup>

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1951,

*decreta:*

**Capo primo:<sup>8</sup> Applicabilità della LPGA**

**Art. 1**

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>9</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

RU 1952 1050

- 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).
- 2 Questa disp. corrisponde all'art. 34<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. d della Cost. del 29 mag. 1874 (CS **1** 3).
- 3 Questa disp. corrisponde all'art. 22<sup>bis</sup> cpv. 6 della Cost. del 29 mag. 1874 (CS **1** 3).
- 4 Questa disp. corrisponde all'art. 64 della Cost. del 29 mag. 1874 (CS **1** 3).
- 5 Questa disp. corrisponde all'art. 64<sup>bis</sup> della Cost. del 29 mag. 1874 (CS **1** 3).
- 6 **RS 101**
- 7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).
- 8 Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).
- 9 **RS 830.1**

## Capo primo *a*: Indennità<sup>10</sup>

### I. Diritto all'indennità per chi presta servizio<sup>11</sup>

#### Art. 1a<sup>12</sup> ...<sup>13</sup>

<sup>1</sup> Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:

- a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;
- b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o
- c. che prestano servizio nell'amministrazione militare.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995<sup>15</sup> sul servizio civile sostitutivo.

<sup>2bis</sup> Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 22 capoverso I della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>17</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 27a LPPC.<sup>18</sup>

<sup>4</sup> I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 2011<sup>19</sup> sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>20</sup> sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.<sup>21</sup>

<sup>10</sup> Introdotta dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>12</sup> Introdotta dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>13</sup> Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

<sup>15</sup> RS **824.0**

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>17</sup> RS **520.1**

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

<sup>19</sup> RS **415.0**

<sup>20</sup> RS **510.10**

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta dall'art. 34 n. 4 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 3953; FF **2009** 7113).

<sup>4bis</sup> Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al compimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>22</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).<sup>23</sup>

<sup>5</sup> Le persone di cui ai capoversi 1–4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».

**Art. 2 e 3**<sup>24</sup>

## II. Specie delle indennità

**Art. 4**<sup>25</sup> Indennità di base

Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.

**Art. 5**<sup>26</sup>

**Art. 6**<sup>27</sup> Assegni per i figli

<sup>1</sup> Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura fino a 25 anni compiuti.

<sup>2</sup> Danno diritto all'assegno:

- a. i figli della persona prestante servizio;
- b. i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.<sup>28</sup>

**Art. 7**<sup>29</sup> Assegno per spese di custodia

<sup>1</sup> Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli (art. 6) d'età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all'assegno per spese di custodia se

<sup>22</sup> RS **831.10**

<sup>23</sup> Introdotto dal n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

<sup>24</sup> Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

<sup>26</sup> Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 319; FF **1968** II 109).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. III dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1982** 1676 1724 art. I cpv. 1; FF **1976** III 155).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità e disciplina i dettagli.

#### **Art. 8<sup>30</sup>** Assegni per l'azienda

<sup>1</sup> Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che dirigono un'azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un'attività dipendente.

<sup>2</sup> Le persone prestanti servizio che lavorano in un'azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del loro periodo di servizio di una certa durata, nell'azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari.<sup>31</sup>

### **III. Calcolo delle indennità**

#### **Art. 9<sup>32</sup>** Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati

<sup>1</sup> Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.

<sup>2</sup> L'indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10.

<sup>3</sup> Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. È computato l'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.

<sup>4</sup> Durante l'istruzione di base nella protezione civile, l'indennità giornaliera di base ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servizio avendo già assolto in tutto od in parte un'istruzione militare di base.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

<sup>31</sup> Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

**Art. 10**<sup>33</sup> Indennità di base durante gli altri servizi

<sup>1</sup> L'indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1–3.

<sup>2</sup> Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1–3.

**Art. 11**<sup>34</sup> Calcolo dell'indennità

<sup>1</sup> Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS<sup>35,36</sup>. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.

**Art. 12**<sup>37</sup>**Art. 13**<sup>38</sup> Assegno per i figli

L'assegno per i figli ammonta per ogni figlio all'8 per cento dell'indennità totale massima.

**Art. 14**<sup>39</sup>**Art. 15**<sup>40</sup> Assegno per l'azienda

L'assegno per l'azienda è del 27 per cento dell'indennità totale massima.

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>35</sup> RS **831.10**

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

<sup>37</sup> Abrogato dal n. I della LF del 6 mar. 1959, con effetto dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>39</sup> Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1976** 57; FF **1975** I 1185).

**Art. 16<sup>41</sup>** Importo minimo e massimo

<sup>1</sup> Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 45 per cento per le persone senza figli;
- b. 65 per cento per le persone con un figlio;
- c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.

<sup>2</sup> Per le persone in lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 37 per cento per le persone senza figli;
- b. 55 per cento per le persone con un figlio;
- c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.

<sup>3</sup> Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 25 per cento per le persone senza figli;
- b. 40 per cento per le persone con un figlio;
- c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

<sup>4</sup> L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.

<sup>5</sup> L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1–3.

<sup>6</sup> L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale.

**Art. 16a<sup>42</sup>** Indennità totale massima

<sup>1</sup> L'indennità totale massima ammonta a 245 franchi<sup>43</sup> al giorno.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>42</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1976** 57; FF **1975** I 1195).

<sup>43</sup> Indennità giusta l'art. 7 cpv. 1 dell'O 15 del 15 ott. 2014 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3335).

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>2</sup> Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l'indennità totale massima all'evoluzione dei salari per l'inizio dell'anno, se il livello salariale determinante per l'ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.

### **IIIa.<sup>45</sup> Indennità in caso di maternità**

#### **Art. 16b** Aventi diritto

<sup>1</sup> Ha diritto all'indennità la donna che:

- a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS<sup>46,47</sup> durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
- b. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- c. al momento del parto:
  1. è una salariata ai sensi dell'articolo 10 della LPGA<sup>48</sup>,
  2. è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA, o
  3. collabora nell'azienda del marito percependo un salario in contanti.

<sup>2</sup> Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

- a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a;
- b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti.

#### **Art. 16c** Inizio del diritto

<sup>1</sup> Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto.

<sup>2</sup> In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l'indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa.

#### **Art. 16d<sup>49</sup>** Estinzione del diritto

Il diritto all'indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore.

<sup>45</sup> Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>46</sup> RS **831.10**

<sup>47</sup> Nuova espr. giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>48</sup> RS **830.1**

<sup>49</sup> Vedi anche le disp. trans. della mod. del 3 ott. 2003 alla fine del presente testo.

**Art. 16e** Importo e calcolo dell'indennità

<sup>1</sup> L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

<sup>2</sup> L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

**Art. 16f** Importo massimo

<sup>1</sup> L'indennità di maternità ammonta al massimo a 196 franchi<sup>50</sup> al giorno. L'articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.

<sup>2</sup> L'indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 1.

**Art. 16g** Priorità dell'indennità di maternità

<sup>1</sup> L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

- a. dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. dell'assicurazione contro gli infortuni;
- d. dell'assicurazione militare;
- e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.

<sup>2</sup> Se fino all'inizio del diritto all'indennità di maternità vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

- a. la legge federale del 19 giugno 1959<sup>51</sup> sull'assicurazione per l'invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994<sup>52</sup> sull'assicurazione malattie;
- c. legge federale del 20 marzo 1981<sup>53</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni;
- d. legge federale del 19 giugno 1992<sup>54</sup> sull'assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982<sup>55</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione.

**Art. 16h** Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore nonché un'indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento.

<sup>50</sup> Indennità giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'O 15 del 15 ott. 2014 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3335).

<sup>51</sup> RS 831.20

<sup>52</sup> RS 832.10

<sup>53</sup> RS 832.20

<sup>54</sup> RS 833.1

<sup>55</sup> RS 837.0



#### IV. Disposizioni varie

##### Art. 17 Esercizio del diritto

<sup>1</sup> L'avente diritto fa valere l'indennità presso la cassa di compensazione competente. Se non esercita tale diritto, hanno veste per agire in sua vece:

- a. i suoi congiunti, se egli trascura verso di loro gli obblighi di mantenimento o di assistenza;
- b. il datore di lavoro che versa un salario all'avente diritto durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.<sup>56</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa la cassa di compensazione competente e regola la procedura. Può emanare disposizioni concernenti il disciplinamento dei litigi relativi alla competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPG<sup>57,58</sup>

##### Art. 18 Fissazione dell'indennità

<sup>1</sup> L'indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad essa affiliati, che danno affidamento per l'esatta esecuzione di tale compito, di fissare l'indennità dovuta ai loro salariati.

<sup>2</sup> L'indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell'articolo 51 LPG<sup>59</sup>. In deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPG<sup>60</sup>, ciò vale anche per le indennità di notevole entità.<sup>60</sup>

##### Art. 19<sup>61</sup> Pagamento delle indennità

<sup>1</sup> L'indennità è pagata all'avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi:

- a. su richiesta dell'avente diritto, l'indennità è pagata ai congiunti;
- b. se l'avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPG<sup>62</sup>, ciò vale anche se gli interessati non dipendono dall'assistenza pubblica o privata.

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>57</sup> RS **830.1**

<sup>58</sup> Per. introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>59</sup> RS **830.1**

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>62</sup> RS **830.1**

<sup>2</sup> L'indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell'inizio del diritto esercitavano un'attività dipendente ricevono l'indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.

<sup>3</sup> L'indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è addotta la prova che sono soddisfatte le relative condizioni.

#### **Art. 19a<sup>63</sup>** Contributi alle assicurazioni sociali

<sup>1</sup> Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.<sup>64</sup>

<sup>1bis</sup> I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952<sup>65</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura.<sup>66</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare certi gruppi di persone dall'obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata.

#### **Art. 20<sup>67</sup>** Prescrizione e compensazione

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 24 LPG<sup>68</sup> il diritto alle indennità non ricevute si estingue, per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione e, in caso di maternità, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità di cui all'articolo 16d.

<sup>2</sup> I crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAVS<sup>69</sup> e dalla legge federale del 20 giugno 1952<sup>70</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura possono essere compensati con le indennità esigibili in virtù della presente legge.

<sup>63</sup> Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1393; FF **1985** I 653).

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>65</sup> RS **836.1**

<sup>66</sup> Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>68</sup> RS **830.1**

<sup>69</sup> RS **831.10**

<sup>70</sup> RS **836.1**

**Art. 20a**<sup>71</sup> Responsabilità

<sup>1</sup> I Cantoni rispondono dei danni subiti dall'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno:

- a. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera b e 33–36 LPPC<sup>72</sup>;
- b. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC;
- c. per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.

<sup>2</sup> Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>73</sup> sulla procedura amministrativa.

**Capo secondo: Organizzazione****Art. 21** Organi e disposizioni applicabili

<sup>1</sup> La presente legge è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari. Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell'organo d'esecuzione del servizio civile e degli istituti d'impiego.<sup>74</sup>

<sup>2</sup> Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS<sup>75</sup> concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato. La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 della LAVS è retta dagli articoli 78 LPGA<sup>76</sup> e, per analogia, 52, 70 e 71a della LAVS.<sup>77</sup>

<sup>71</sup> Introdotto dal n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801).

<sup>72</sup> RS 520.1

<sup>73</sup> RS 172.021

<sup>74</sup> Per. introdotto dall'art. 93 della LF del 23 mar. 1962 sulla protezione civile (RU 1962 1131; FF 1961 1417). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

<sup>75</sup> RS 831.10

<sup>76</sup> RS 830.1

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 78 LPGA, la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari è sottoposta alla legge militare del 3 febbraio 1995<sup>78</sup>, quella dei contabili dell'organizzazione di protezione sottostà alla legge del 17 giugno 1994<sup>79</sup> sulla protezione civile.<sup>80</sup>

#### **Art. 22<sup>81</sup>** Copertura delle spese di amministrazione

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa ad esse affiliate. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, inoltre, essere concessi sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno<sup>82</sup>. È applicabile l'articolo 69 della LAVS<sup>83</sup>.

#### **Art. 23** Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA<sup>84</sup>)<sup>85</sup>

<sup>1</sup> L'articolo 72 della LAVS<sup>86</sup> si applica per analogia.<sup>87</sup>

<sup>2</sup> La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità<sup>88</sup> ...<sup>89</sup> istituisce nel suo seno una sottocommissione incaricata di dare parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l'esecuzione e lo sviluppo ulteriore dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. La sottocommissione ha diritto di presentare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

<sup>78</sup> RS 510.10

<sup>79</sup> [RU 1994 2626, 1995 1227 all. n. 9, 1996 1445 all. n. 14, RU 2003 4187 art. 76 n. 1]. Vedi ora la LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1).

<sup>80</sup> Introdotto dal n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

<sup>82</sup> Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319; FF 1968 II 109). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>83</sup> RS 831.10

<sup>84</sup> RS 830.1

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>86</sup> RS 831.10

<sup>87</sup> Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

<sup>88</sup> Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393; FF 1985 I 653).

<sup>89</sup> Parte di per. abrogata dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

### Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali

#### Art. 24<sup>90</sup> Particolarità concernenti il contenzioso

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA<sup>91</sup>, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85<sup>bis</sup> capoversi 2 e 3 LAVS<sup>92</sup> è applicabile per analogia.<sup>93</sup>

#### Art. 25 Disposizioni penali

Gli articoli 87 e 91 della LAVS<sup>94</sup> sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

### Capo quarto: Finanziamento

#### Art. 26<sup>95</sup> Regola

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

- a. dai supplementi ai contributi dovuti conformemente alla LAVS<sup>96</sup>;
- b. dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>91</sup> RS **830.1**

<sup>92</sup> RS **831.10**

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. 113 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

<sup>94</sup> RS **831.10**

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

<sup>96</sup> RS **831.10**

**Art. 27<sup>97</sup>** Supplementi ai contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

<sup>1</sup> Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli articoli 3 e 12 della LAVS<sup>98</sup>, eccettuate le persone assicurate secondo l'articolo 2 della LAVS.<sup>99</sup>

<sup>2</sup> Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo non può eccedere 21 franchi all'anno.<sup>100</sup> Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 della LAVS. L'articolo 9<sup>bis</sup> della LAVS è applicabile per analogia.<sup>101</sup>

<sup>3</sup> I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14–16 della LAVS<sup>102</sup> sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA<sup>103</sup> che vi figurano.<sup>104</sup>

**Art. 28<sup>105</sup>** Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

<sup>1</sup> Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» è costituito un fondo indipendente al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.

<sup>2</sup> Le entrate e le uscite dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno sono registrate in un conto separato e presentate in un bilancio separato.

<sup>3</sup> Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

<sup>97</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

<sup>98</sup> RS **831.10**

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

<sup>100</sup> Nuovo reddito giusta l'art. 9 dell'O 15 del 15 ott. 2014 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2016 sino al 31 dic. 2020 (RU **2015** 3079).

<sup>101</sup> Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

<sup>102</sup> RS **831.10**

<sup>103</sup> RS **830.1**

<sup>104</sup> Introdotto dal n. VII della LF del 4 ott. 1968 che modifica quella sull'AVS (RU **1969** 120; FF **1968** I 671). Nuovo testo del per. giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 13 giu. 2010 sul risanamento dell'assicurazione invalidità, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 3835; FF **2005** 3989).

<sup>4</sup> Il Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'articolo 110 LAVS<sup>106</sup> si applica per analogia.

## Capo quinto:<sup>107</sup> Rapporto con il diritto europeo

### Art. 28a<sup>108</sup>

<sup>1</sup> Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>109</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004<sup>110</sup>;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009<sup>111</sup>;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>112</sup>;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72<sup>113</sup>.

<sup>2</sup> Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera,

<sup>106</sup> RS **831.10**

<sup>107</sup> Introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. al DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 5233; FF **2016** 1899).

<sup>109</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>110</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

<sup>111</sup> Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.11**).

<sup>112</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

<sup>113</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2005** 3909, **2008** 4273, **2009** 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>114</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

<sup>4</sup> Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

## Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie<sup>115</sup>

### Art. 29<sup>116</sup> Disposizioni applicabili

Le disposizioni della LAVS<sup>117</sup> concernenti il trattamento di dati personali, l'effetto sospensivo, l'assunzione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.

### Art. 29a<sup>118</sup> Comunicazione di dati

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>119</sup>, alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 1959<sup>120</sup> sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge.

<sup>114</sup> RS **0.632.31**

<sup>115</sup> Originario Capo quinto.

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>117</sup> RS **831.10**

<sup>118</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2770; FF **2000** 205). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>119</sup> RS **830.1**

<sup>120</sup> RS **661**



<sup>2</sup> Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della LAVS<sup>121</sup>, incluse le deroghe alla LPGa.

**Art. 30**<sup>122</sup>

**Art. 31**<sup>123</sup>

**Art. 32**<sup>124</sup>

**Art. 33** Adattamento dei decreti cantonali e dei regolamenti delle casse

I decreti cantonali concernenti l'istituzione delle casse cantonali di compensazione e i regolamenti delle casse di compensazione professionali devono contenere le disposizioni necessarie all'applicazione della presente legge.

**Art. 34** Entrata in vigore ed esecuzione

<sup>1</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.

<sup>2</sup> ...<sup>125</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge ed emana le disposizioni necessarie.

## **Disposizione finale della modifica del 20 marzo 1981**<sup>126</sup>

## **Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003**<sup>127</sup>

### *1. Indennità per chi presta servizio*

<sup>1</sup> Le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi prestati dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

<sup>121</sup> RS **831.10**

<sup>122</sup> Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 319; FF **1968** II 109).

<sup>123</sup> Abrogato dal n. II 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

<sup>124</sup> Abrogato dal n. II art. 6 n. 8 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e Xbis del CO (Contratto di lavoro), con effetto dal 1° gen. 1972 (RU **1971** 1461; FF **1967** II 249).

<sup>125</sup> Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 319; FF **1968** II 177).

<sup>126</sup> RU **1982** 1676 all. n. 3; FF **1976** III 155. Abrogate dal n. II 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

<sup>127</sup> RU **2005** 1429; FF **2002** 6998, **2003** 1032 2595

<sup>2</sup> Se il servizio attestato sul questionario inizia prima dell'entrata in vigore della presente modifica e termina successivamente, si applicano esclusivamente le nuove aliquote delle indennità. È determinante il periodo di servizio attestato dal contabile.

### *2. Indennità in caso di maternità*

Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 98 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia le indennità sono pagate soltanto a partire dall'entrata in vigore e soltanto per il periodo restante del diritto all'indennità secondo l'articolo 16d.

### *3. Contratti d'assicurazione*

<sup>1</sup> Le clausole di contratti d'assicurazione che prevedono indennità giornaliera in caso di maternità decadono con l'entrata in vigore dell'ordinamento relativo alle indennità di maternità contemplato dalla presente legge. I premi pagati anticipatamente dopo tale momento vanno restituiti.

<sup>2</sup> Rimane salvo il diritto a indennità giornaliera inerenti a un parto avvenuto prima.